

REGOLAMENTO STUDENTI A TEMPO PARZIALE

Art. 1 Ambito di applicazione.

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli studenti immatricolati o iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico o ad un corso di laurea magistrale, ad eccezione degli studenti immatricolati o iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'accesso ai quali è previsto il numero programmato a livello nazionale.

Art. 2 Immatricolazione, iscrizione e revoca

1. Lo studente che non può assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di immatricolazione o iscrizione a tempo parziale, che deve essere perfezionata entro il termine stabilito per le immatricolazioni ed iscrizioni ordinarie.

Lo studente può esercitare una sola volta l'opzione per regime a tempo parziale all'atto della immatricolazione al corso di studi o all'atto dell'iscrizione ad anno successivo, impegnandosi irrevocabilmente per la durata dell'intero anno accademico.

La revoca dell'opzione per il regime a tempo parziale può essere esercitata una sola volta durante la carriera universitaria dello studente, all'atto dell'iscrizione all'anno accademico successivo.

Effetto della revoca è il ripristino del regime a tempo pieno, fermo restando il piano di studi approvato dal competente organo accademico.

2. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo, viene immatricolato come studente regolare del primo anno lo studente ammesso al corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Lo studente che non abbia assolto tutti i suoi OFA o che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale per l'anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative.

Art. 3 Regime

1. Lo studente, che abbia esercitato l'opzione per il regime a tempo parziale, beneficia di:

- a) piano di studi personalizzato, concordato con il competente organo accademico, fermo restando il rispetto di eventuali propedeuticità;
- b) durata convenzionale massima del percorso formativo pari al doppio della durata normale del corso di studi;
- c) iscrizioni "in corso" per l'intera durata convenzionale del corso di studi, determinata secondo quanto previsto nella precedente lettera b);
- d) riduzione dell'ammontare del contributo pari al 30% definito secondo la propria fascia ISEE; restano ferme la tassa per il diritto allo studio e l'imposta di bollo definite in egual misura per tutti i corsi di studio.

Il mancato conseguimento del titolo di studio, entro il termine di cui al precedente punto b), comporterà l'iscrizione all'anno successivo come studente fuori corso. In questo caso allo studente si applicherà il regime previsto per gli studenti fuori corso.

2. Ai sensi dell'art.22, comma 3, del Regolamento didattico di ateneo anche per gli studenti a tempo parziale, che non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al doppio della durata prevista dal tempo parziale più uno, l'accesso alla prova finale per il conseguimento del titolo è subordinato ad una

verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Art. 4 Piano di studi

1. Lo studente a tempo parziale segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di corso di studio.

A tale scopo, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, lo studente regolare presenta, contestualmente alla domanda di passaggio allo stato di studente a tempo parziale, una proposta di piano degli studi, che rispettando le eventuali propedeuticità, preveda un numero di crediti inferiore a quello previsto per ciascun anno, quest'ultimo fissato convenzionalmente dall'art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo in 60 crediti formativi universitari.

Il piano degli studi deve precisare anche il numero minimo di crediti che lo studente deve conseguire per il passaggio agli anni di corso successivi.

2. Il mancato conseguimento dei crediti previsti dal piano di studi non pregiudica l'iscrizione all'anno successivo, ferma restando la durata complessiva del corso di studi, determinata secondo quanto previsto dall'art. 3 lett. b) del presente regolamento, oltre la quale trova applicazione il disposto del secondo capoverso del comma 1 del citato art. 3.

Art. 5 Perdita dello status di studente a tempo parziale

1. Lo status di studente a tempo parziale cessa in caso di passaggio ad altro corso di studi.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo